

REGOLAMENTO (CE) N. 2739/95 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 1995****che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1370/95 è modificato come segue :

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 12,

1) all'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

considerando che il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine ;

« Tuttavia, se per le autorità competenti di uno Stato membro questi tre giorni non sono lavorativi, le domande possono essere presentate il giovedì immediatamente seguente, nello Stato membro interessato. » ;

considerando che per garantire agli operatori la parità di accesso ai titoli di esportazione è opportuno prorogare di un giorno il periodo di presentazione delle domande, che va dal lunedì al mercoledì, qualora i giorni previsti non siano lavorativi per le autorità competenti di uno Stato membro ;

2) all'articolo 7, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì a partire dalle 13 o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ogni giovedì a partire dalle 13, per telefax e per il periodo precedente : » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

3) nell'allegato II i termini « dal lunedì ... al mercoledì ... » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 9.